



RDO (Richiesta di Offerta) n° 2850253
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA
per l'affidamento in Accordo quadro per la fornitura di servizi e prodotti per
Convegni e Congressi e iniziative divulgative servizi di comunicazione
CIG 88657643E6

DISCIPLINARE DI GARA

Premessa

Il Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione, di presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, il criterio di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara ed al contratto per la fornitura di servizi e prodotti per Convegni e Congressi e iniziative divulgative.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con Legge n. 120 del 2020, come da ultimo modificato dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Daniela Vancheri.

ART. 1 Oggetto, durata e importo presunto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in Accordo Quadro con un unico fornitore per la fornitura di servizi e prodotti per Convegni e Congressi e iniziative divulgative.

La durata dell'accordo quadro, ossia il periodo entro il quale è possibile stipulare i singoli contratti attuativi, **è di n. 18 mesi**, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'importo presunto dell'appalto per n. 18 mesi ammonta a € 124.991,87 IVA esclusa e rappresenta l'importo massimo dei corrispettivi dei servizi e prodotti che saranno riconosciuti all'operatore economico con cui verrà concluso l'Accordo quadro.

L'operatore economico non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, che è solamente presuntivo.

Analogamente, l'operatore economico non potrà vantare alcuna pretesa nel caso in cui, durante la vigenza dell'accordo quadro, non dovesse essere stipulato alcun contratto attuativo e quindi affidata alcuna prestazione.



ART. 2 Requisiti di partecipazione

Per la conclusione dell'Accordo quadro è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché l'iscrizione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip SpA ed l'abilitazione ai bandi "Servizi – Servizi di stampa e grafica" e " Servizi- servizi di organizzazione eventi" e "Beni-cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro".

L'operatore economico in sede di gara attesterà il possesso dei requisiti di partecipazione tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge con la compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. La stazione appaltante procederà successivamente alla verifica presso gli uffici competenti delle dichiarazioni rese dall'operatore economico.

Il concorrente garantisce, inoltre, l'esattezza, la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e conferma, in particolare, di essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 già dichiarati ai sensi di legge all'atto della domanda di Registrazione o Abilitazione al bando MEPA di riferimento.

L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e perseguito a norma di legge se si è reso colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 51 delle regole del sistema di E-procurement della P.A. con l'invio della propria offerta, il fornitore accetta tutte le condizioni di contratto previste dalla Stazione Appaltante e dal sistema MEPA.

ART. 3 Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo. Il concorrente è invitato ad offrire, per ciascun prodotto richiesto, un prezzo più basso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

ART. 4 Modalità di presentazione dell'offerta

L'operatore economico invitato a partecipare alla presente procedura dovrà presentare i documenti amministrativi richiesti e l'offerta economica esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma del MEPA, in formato elettronico e sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale, di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005, dal rappresentante legale del concorrente.

All'interno della busta virtuale "amministrativa" dovrà inserire i seguenti documenti:

1. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato secondo le istruzioni fornite più avanti;
2. Dichiarazione Integrativa al DGUE, contenente la dichiarazione resa dal rappresentante legale, anche per conto dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice dei contratti, circa l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
3. il Patto di integrità, stipulato tra il CEFPAS e l'operatore economico, al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale (interno ed esterno) nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 50/2016;
3. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006), al quale il CEFPAS ha aderito con delibera n. 515 del 16/06/2021;
4. la Dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari (art. 3 L. 136/2010);
5. la copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun firmatario della documentazione di gara;

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara e attesta di non trovarsi in alcuna di quelle situazioni per le quali è prescritta l'esclusione dalle procedure di gara.

L'operatore economico è escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE.

Il DGUE dovrà essere compilato come di seguito indicato:

- Parte II — Informazioni sull'operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
- Parte III — Motivi di esclusione: Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal Codice dei contratti.
- Parte VI — Dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

All'interno della busta virtuale "economica" dovrà essere inserito il fac-simile di sistema ed il foglio Excel predisposto dalla stazione appaltante contenente il dettaglio della fornitura offerta (**Dettaglio offerta**), debitamente compilato, con l'indicazione, per ciascun prodotto, del prezzo offerto, IVA esclusa.

È obbligo dell'operatore economico compilare l'unica colonna editabile, denominata "% di sconto", del documento suddetto ed indicare ivi la percentuale di sconto da applicare sui prezzi unitari dei singoli prodotti.

Il "**Dettaglio offerta**" debitamente compilato dovrà essere firmato digitalmente e caricato sulla piattaforma Consip. Il ribasso percentuale, presente nella cella evidenziata in azzurro sullo stesso foglio elettronico e denominata "**percentuale di sconto**", è una media aritmetica calcolata automaticamente sulla base delle singole percentuali di sconto offerte dal partecipante, nel quale verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Per perfezionare l'offerta l'operatore

economico dovrà riportare la sopracitata **"percentuale di sconto"** nell'apposita sezione della piattaforma Mepa di Consip S.p.a., per completare il fac-simile di sistema.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta invitata a partecipare alla procedura e dovrà essere irrevocabile ed impegnativa.

ART. 5 Valore dei singoli contratti attuativi

Il valore dei singoli contratti attuativi dell'Accordo quadro è determinato moltiplicando il prezzo offerto dall'operatore economico per le quantità di volta in volta richieste dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 2 co. 3 del Capitolato di gara, inoltre, il CEFPAS potrà effettuare ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo di Euro 124.991,87, IVA esclusa, ai prezzi risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 6 DUVRI

Nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) poiché trattasi di mera fornitura di prodotti e di prestazioni intellettuali all'art. 26 del D.lgs. 81/08.

Relativamente alla voce "Service" della scheda Capitolato di fornitura "servizio di allestimento audio video e luci con l'ausilio di ledwall e personale di sala" l'attività di allestimento e smontaggio di stand presso fiere ed eventi similari è disciplinata dal Decreto Interministeriale 22/07/2014. Pertanto al momento dell'ordine di tale servizio la ditta dovrà redigere POS secondo le indicazioni specificatamente dettate dal Decreto.

In seguito all'aggiudicazione la ditta dovrà procedere con l'autocertificazione relativamente all'osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 in tema di valutazione dei rischi, informazione e formazione del personale, conformità dei DPI, sorveglianza sanitaria e presenza addetti antincendio/primo soccorso.

ART. 7 Condizioni della fornitura, termini di consegna e penali

L'operatore economico che si aggiudica la gara ha l'onere di provvedere alla consegna del materiale oggetto della presente gara che dovrà essere effettuata, a cura, rischio e spese della ditta aggiudicataria, nei luoghi indicati dal CEFPAS, secondo i quantitativi di volta in volta richiesti dal referente incaricato dal CEFPAS, il cui nominativo sarà comunicato al momento della stipula del contratto.

Il costo della fornitura si intende comprensivo di ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna al piano stradale e consegna al magazzino indicato dal personale Cefpas.

La ditta si impegna a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail il referente incaricato dal CEFPAS, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, per convenire modalità ed orari di consegna.

Le forniture dovranno essere conformi alle caratteristiche e alle specifiche di cui all'allegato "**Capitolato fornitura servizi e prodotti**".

La Società è responsabile nei confronti del CEFPAS per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni. Il CEFPAS ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità di quei beni non conformi, mediante sostituzione degli stessi, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo.

Le sostituzioni devono essere effettuate entro il termine di 10 giorni naturali consecutivi dalla richiesta e non devono arrecare inconvenienti al CEFPAS.

In caso di ritardo totale o parziale (riferito alla consegna di solo parte della fornitura) o di mancata consegna il CEFPAS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di assegnare un nuovo termine, con l'eventuale applicazione di una penale del 10% del valore della fornitura non consegnata o di una penale giornaliera dell'1% dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo ai sensi dell'art. 113 bis co. 4 del D.L. 50/2016 e s.m.i. L'applicazione delle penali può essere fatta con semplice comunicazione scritta del Direttore del Centro. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Resta inteso che in tutti i casi di applicazione delle penali è fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 8 **Procedura di aggiudicazione**

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16/07/2020 n. 76, modificato dalla L. 120/2020 e successivamente dal D.L. 77/2021, la stazione appaltante potrà autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti previsti per la partecipazione alla gara. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, ed all'eventuale applicazione di una penale.

ART. 9 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il corrispettivo spettante all'aggiudicatario verrà pagato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente dedicato. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'aggiudicatario si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

ART. 10 **Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato.

Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro tempore.

Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@cefpas.it

cefpas@legalmail.it

ART. 11 **Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"**

Il CEFPAS aderisce al protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006), a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori pubblici.

Pertanto, il concorrente che intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a sottoscrivere la "Dichiarazione Protocollo di legalità", secondo lo schema fornito da questa Stazione appaltante, contenente delle clausole di autotutela volte a prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici ed assicurare la tutela del mercato e della libera concorrenza. Ai sensi dell'art. 7 del Protocollo di Legalità, la violazione delle suddette clausole di autotutela da parte delle imprese partecipanti all'appalto, comporterà il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.

ART. 12 **Patto d'integrità**

Costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto il c.d. "*Patto di integrità*". Al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale (interno ed esterno) nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 50/2016, con la sottoscrizione del suindicato patto, l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici si obbligano reciprocamente ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

Il patto di integrità si applica anche ai contratti di subappalto di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata consegna del citato documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

ART. 13 **Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il foro di Caltanissetta.

ART. 14 **Rinvio**

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

Il DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)

DR

